

Sentenza n. 380 del 2004 in materia di accesso al lavoro pubblico regionale

La Corte costituzionale riconosce la competenza delle Regioni in materia di accesso al lavoro pubblico regionale e di concorsi a tal fine indetti, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti regionali.

La disposizione, impugnata dalla Regione Marche, prevede che «Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente».

Per la ricorrente, la norma è in contrasto con l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto il meccanismo di equivalenza ai fini concorsuali tra titolo di specializzazione e lavoro dipendente incide, per ciò che riguarda in particolare le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle aziende del Servizio sanitario nazionale, sulla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti locali, appartenente alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

La disposizione censurata, dal momento che equipara, nella valutazione dei titoli dei partecipanti a pubblici concorsi, i medici con specializzazione ed i lavoratori dipendenti, attiene alla disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego. Tale materia, per i giudici delle leggi, non può essere ricondotta nell'ambito delle "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, in quanto la determinazione delle modalità di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi attiene ad un momento diverso e successivo a quello in cui il titolo è stato conseguito. Né può essere riferita alla materia "ordinamento civile", anch'essa di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione: *la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego – per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. – è invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato* (Considerazioni in diritto n. 3.1). E neppure può essere inquadrata nella "tutela della salute", materia di competenza concorrente nella quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali: in primo luogo perché l'applicazione della norma denunciata non può essere limitata ai soli concorsi di accesso a strutture sanitarie ed ospedaliere, ed inoltre perché l'obbligo di assegnare un identico punteggio a candidati che abbiano conseguito la specializzazione e a

candidati che siano dipendenti non può essere considerato un principio fondamentale a tutela della salute, ma piuttosto norma di dettaglio che è, quindi, preclusa al legislatore statale .

Alla luce delle valutazioni espresse, per la Corte la regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, ma solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. La regolamentazione delle modalità di accesso agli impieghi presso le Regioni e gli altri enti regionali è ascrivibile, invece, alla materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, di competenza residuale generale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Di conseguenza, la questione di legittimità sollevata dalla Regione Marche è fondata per la parte in cui la norma denunciata si applica ai concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti regionali.

Dott. ssa Paola Garro